

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

ARTICOLO 1 — AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione degli amministratori e dei sindaci della società:

“Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo - CEAR - Società Cooperativa”

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 2 - CRITERI DI SELEZIONE TERRITORIALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici consiglieri eletti dall'Assemblea.

2.2 Gli amministratori devono essere scelti:

- a) sei tra i soci persone fisiche domiciliate nel Territorio dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese ovvero tra le persone indicate dalle società socie aventi sede legale nel territorio in precedenza indicato;
- b) quattro tra i soci persone fisiche domiciliate nel Territorio della Provincia di Ravenna ad eccezione di quello di competenza dell'Unione della Romagna Faentina ovvero tra le persone indicate dalle società socie aventi sede legale nel territorio in precedenza indicato;
- c) uno tra i soci persone fisiche domiciliate nel Territorio dell'Unione della Romagna Faentina ovvero tra le persone indicate dalle società socie aventi sede legale nel territorio in precedenza indicato.

2.3 Non possono essere candidati e non sono pertanto eleggibili rappresentanti di imprese socie che siano nel Consiglio di Amministrazione di consorzi concorrenti, salvo quanto previsto dall'articolo 24 ultimo comma dello Statuto.

CAPO III

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 3 — DIRITTO DI CANDIDARSI

3.1 Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti, previsti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento elettorale.

3.2 Entro il 30° giorno di calendario antecedente la prima convocazione dell'assemblea chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Collegio Sindacale, la Società affigge in modo visibile nella sede sociale e pubblica sul sito internet, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

ARTICOLO 4 — PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4.1 Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare proposte per la continuità della vita amministrativa della Società, può presentare all'assemblea un elenco di candidati alle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), conforme alle prescrizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

4.2 Qualsiasi altra candidatura diversa da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere presentata da un numero di soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, come segue:

- Per le candidature singole: n. 15 Soci presentatori;
- Per le candidature presentate mediante apposito elenco plurimo di candidati: n. 25 Soci presentatori.

4.3 E' possibile presentare un elenco completo, con i nominativi candidati alle cariche di tutti gli Organi Sociali previsti dallo Statuto sociale: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

In alternativa è possibile presentare un elenco plurimo di candidati per ciascuno dei suddetti singoli Organi collegiali.

4.4 L'elenco deve contenere i nominativi dei candidati in numero corrispondente a quello determinato dallo Statuto Sociale per ciascuno degli Organi previsti, la cui nomina spetta ai soci, e pertanto:

- 11 per il Consiglio di Amministrazione, 3 Sindaci effettivi (fra cui il Presidente) e 2 Sindaci supplenti.

4.5 Le candidature devono essere presentate nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale stabiliti nell'art. 2.2. del presente Regolamento.

4.6 L'elenco di candidati che non rispetti i suddetti requisiti è considerato come non ammesso dal Consiglio di

Amministrazione.

4.7 Tali candidature - da presentarsi mediante comunicazione trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC- devono pervenire presso la sede Sociale entro il 15° giorno di calendario antecedente la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione e/o il nuovo Collegio Sindacale.

Accanto al nominativo del candidato va indicata la carica alla quale lo stesso concorre.

4.8 Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente un elenco di candidati ovvero, in alternativa, un candidato singolo; in caso di presentazione non conforme, la sua sottoscrizione non è valida per alcun candidato sostenuto.

4.9 Per ciascuna candidatura singola o elenco plurimo presentato personalmente viene rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora della presentazione.

4.10 Il modulo di presentazione della candidatura deve contenere, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni del candidato:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento per la carica per cui si candida, e l'indicazione dell'impresa di cui è espressione:

b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società.

4.11 Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità delle candidature presentate, con riferimento a quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento.

4.12 Il Consiglio comunica ai singoli candidati o al referente dell'elenco presentato (all'indirizzo indicato nel relativo modulo) eventuali irregolarità ostative riferite alle candidature, mediante PEC o lettera raccomandata spedita al massimo 10 giorni di calendario prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Le candidature irregolari

possono essere integrate entro 3 giorni di calendario dalla data della prima convocazione dell'Assemblea; la mancata regolarizzazione comporta l'annullamento della singola candidatura o dell'elenco di candidati.

4.13 Qualora vi fossero casi di omonimia tra i candidati, devono essere riportati nel modulo di presentazione ulteriori dati personali come la data di nascita o il numero di iscrizione nel Libro dei Soci.

4.14 Non è ammesso l'inserimento del medesimo candidato in elenchi diversi.

4.15 Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE E SINDACO

5.1 Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel Libro dei Soci entro i termini previsti nello Statuto.

5.2 Non possono candidarsi alla carica di Amministratore, oltre ai Soci che incorrono nelle incompatibilità previste dallo Statuto Sociale, coloro che ricoprono incarichi pubblici di natura politica.

5.3 Ogni Socio ha diritto di candidarsi alla carica di membro del Collegio Sindacale, avendone i requisiti. Si applicano le medesime norme previste dal presente Regolamento per la candidatura degli Amministratori se ed in quanto compatibili, compreso il numero di Soci presentatori di cui al precedente art. 2.

5.4 Ciascun Socio può candidarsi ad una sola carica sociale.

ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

6.1 L'elenco di tutti i candidati, formulato come indicato nel precedente art. 2 è affisso in modo visibile nella sede sociale, e pubblicato sul sito internet della Società, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha accertato la regolarità delle candidature presentate ai sensi del precedente art. 2 e la presenza dei requisiti per candidarsi di cui al precedente art. 3.

6.2 In conformità all'art. 2422 del codice civile, ciascun Socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei Soci legittimati ad intervenire all'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, nonché il Comune di residenza e l'attività professionale risultante dagli archivi della Società. Per motivi di tutela dei dati personali, la Società non è

legittimata a far visionare e/o consegnare elenchi di Soci riportanti informazioni anagrafiche ulteriori (ad esempio: indirizzi, date di nascita, ecc.) rispetto a quelle previste dall'art. 2421 n. 1 del codice civile e a quelle indicate al paragrafo precedente.

6.3 Oltre alla pubblicazione prevista al precedente comma 1, non sono ammesse altre forme di pubblicità relative alle candidature proposte, né presso la Sede della Società e le sue dipendenze, né nel luogo dove si tiene l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI VOTAZIONE

7.1 L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene con votazione a scrutinio segreto, mediante una o più schede elettorali previamente vidimate dagli scrutatori. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente.

7.2 Il Presidente stabilisce la durata di apertura del seggio per la votazione riguardante le cariche sociali.

7.3 Il Socio, previa riconsegna della scheda rappresentativa dei diritti di voto, riceve un numero di schede elettorali pari al numero dei diritti di voto da lui esercitabili di persona e per delega. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali, il Socio non può allontanarsi con le schede inutilizzate.

7.4 Ciascun Socio può esprimere, per ciascuna carica, un numero di voti non superiore al numero dei candidati da eleggere. Il voto è espresso apponendo un segno negli spazi predisposti a fianco dei nominativi dei candidati prestampati sulla scheda elettorale; in caso di omonimia, va indicata anche la loro data di nascita o il numero di iscrizione al Libro dei Soci.

7.5 Nella scheda sono indicati in spazi appositamente contraddistinti e separatamente i nominativi facenti parte dell'elenco di candidati predisposto dal Consiglio di Amministrazione e i nominativi di eventuali altri candidati con le modalità previste al primo e quinto comma dell'art. 2. I nominativi dei candidati vanno elencati nella scheda elettorale a partire da quelli indicati dal Consiglio di Amministrazione - in ordine alfabetico - e, a seguire, gli altri in

ordine di data di presentazione delle relative candidature.

7.6 A fianco di ogni nominativo è indicata la carica alla quale ciascuno concorre.

7.7 Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle, come pure sono nulle le schede con segni di riconoscimento - nel caso di votazione segreta - oppure con scritte, vizi o altro non riferibile all'espressione del voto.

7.8 L'Assemblea - su proposta del Presidente - può autorizzare l'utilizzo di sistemi di votazione elettronica per l'elezione delle cariche sociali, tali da garantire la segretezza del voto espresso. In tal caso, la votazione dei candidati viene eseguita singolarmente, per appello nominale, nello stesso ordine e con le modalità sopra riportate.

CAPO II

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 8 – SCRUTINIO

8.1 Il Presidente dell'Assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

8.2 Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, coadiuvati dal personale dipendente incaricato.

Se vi fossero contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.

8.3 In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli espressi dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

8.4 In caso di votazione con scheda elettorale, si computano solo le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede; è possibile utilizzare strumenti di lettura ottica o similari.

8.5 La persona eletta deve comunicare l'accettazione dell'incarico entro un giorno lavorativo dalla deliberazione di nomina, salvo che la stessa non sia già stata acquisita con le modalità previste al precedente art. 2.

ARTICOLO 9 – PROCLAMAZIONE

9.1 Il Presidente dell'Assemblea proclama il risultato della votazione.

9.2 Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età ai sensi dello Statuto Sociale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10 – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

10.1 Il presente Regolamento può essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione può apportare al presente Regolamento modifiche di mero adeguamento a disposizioni normative che siano conformi allo Statuto Sociale.

10.3 Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

ARTICOLO 11 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

11.1 Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, nonché nel sito internet della Società.

11.2 Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia del presente Regolamento; di ciò si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.